



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 27 aprile 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 13191/PROD.COMM.

Ai Comuni di

Rif. Nota 822 dd. 10/4/06; e-mail dd. 20/4/06

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – problematiche interpretative.

Con gli atti citati a margine sono stati formulati una serie di quesiti in merito alla normativa di cui all'oggetto; si forniscono di seguito le precisazioni richieste.

Articoli 66 e 68.

L'espressione <<rispettive sedi>> contenuta nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, in assenza di inequivocabili prescrizioni limitative, è vero che non può intendersi riferita soltanto alla sede legale degli organismi associativi ivi elencati, ma deve essere estesa ad ogni "struttura" ove si concretizzi l'esercizio effettivo <<delle funzioni o attività istituzionali>>.

Tuttavia nel quesito si ipotizza una vera e propria installazione di un chiosco in un piazzale antistante il luogo dove si svolge una mostra di quadri, di conseguenza la fattispecie non risulta rientrante nelle esclusioni di cui sopra, innanzi tutto perché il "piazzale" non può considerarsi "sede dell'associazione", inoltre perché è difficile inquadrare una somministrazione in chioschi esterni come collegata istituzionalmente alle "funzioni o attività" di chi gestisce una mostra di quadri.

La somministrazione temporanea non può superare i 59 giorni all'anno (articolo 65, comma 1, lettera h), ma può anche esercitarsi in maniera frazionata: nella legge nulla lo esclude; l'esenzione dall'iscrizione al REC, di cui all'articolo 71, comma 3, della legge, è riconosciuto soltanto alle associazioni senza scopo di lucro che esercitano la somministrazione in occasione di riunioni straordinarie di persone: quindi, se non ricorre tale presupposto (riunione straordinaria), non sussiste nemmeno la deroga in argomento.

Sulle ulteriori questioni interpretative evidenziate nella nota n. 822 citata a margine, si rinvia alle risposte già fornite dalla Direzione scrivente ed in possesso del Comune in indirizzo

(prot. 10422/COMM. dd. 26 settembre 2003 – problematica chioschi –; prot. 1885/COMM. PROD. dd. 20 gennaio 2006; prot. 3885/COMM. PROD. dd. 2 febbraio 2006).

Somministrazione – Subingresso e disponibilità dei locali

Le fattispecie giuridiche della cessione in gestione dell'azienda di somministrazione e della disponibilità dei locali in cui tale azienda è allocata devono essere tenute distinte, in quanto differenti sono gli istituti giuridici di regolamentazione.

Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio di somministrazione (tipico il caso di cessione dell'azienda – si badi bene dell'*azienda commerciale* – in virtù di un contratto d'affitto), la relativa denuncia d'inizio attività è **valida fino alla data contrattuale** in cui termina la gestione (L.R. 29/2005, articolo 72, comma 6); dopo tale data, quindi, in assenza di una denuncia almeno di continuazione dell'attività, la precedente dia perde validità (si aggiunge che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 72 citato, non è ammesso il subaffitto d'azienda).

Con riferimento specifico alla *disponibilità dei locali*, l'articolo 70, comma 6, della legge regionale, stabilisce che l'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e ha validità in relazione ai locali in essa indicati, tanto è vero che qualora venga meno l'effettiva disponibilità dei locali, l'autorizzazione è revocata, salve le ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 83, comma 4, della legge regionale.

Ad ogni modo, ai fini del rilascio di un'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio (il principio vale anche per la dia relativa al subingresso), la disponibilità del locale ove si intende svolgere l'attività (requisito richiesto pure dalla L. 287/1991), deve essere interpretata nel senso della *materiale detenzione* dell'immobile e non già della giuridica disponibilità.

Pertanto la disponibilità del locale, pur costituendo elemento indispensabile per ottenere l'autorizzazione all'apertura di un pubblico esercizio (ed il suo venir e meno giustifica la revoca della licenza commerciale), non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell'immobile; sicché, nel caso di attività svolta dall'esercente in locali condotti in locazione, la cessazione di tale rapporto non giustifica di per sé la revoca dell'autorizzazione da parte del Comune, tanto più ove il rilascio dell'immobile sia "sub iudice" (pendenza di un giudizio di opposizione allo sfratto, e comunque locali occupati dall'affittuario) (Consiglio Stato, sez. V, 13 luglio 1994, n. 771).

Ogni ulteriore problematica attinente specifici aspetti procedurali rientra nella piena competenza, anche regolamentare, dell'Ente Locale.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE
- dott. Franco MILAN -

RBr/



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE REGIONALE DEL COMMERCIO, DEL
TURISMO E DEL TERZIARIO

Trieste, 26 settembre 2003
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

*Servizio dell'Incentivazione Commerciale
e del Terziario*

Prot. 10422/COMM.
Rif. prot. 16717 dd. 17 settembre 2002

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Somministrazione – Strutture in precario e ampliamento superficie.

In riferimento alla nota citata a margine di codesto Comune e relativa alla problematica di cui all'oggetto, come già illustrato nella circ. prot. 7532/COMM. dd. 18 agosto 1997 (pag. 15), si ribadisce che non sussiste attualmente alcun obbligo di “denuncia” o di “domanda” di autorizzazione per gli ampliamenti di superficie degli esercizi di somministrazione (ampliamenti che vanno comunque comunicati al Comune ai fini delle relative verifiche di legge: controlli edilizi, di sorvegliabilità, ecc.), in quanto con l'entrata in vigore della L. 287/1991 è stata tolta la possibilità di fissare limiti di superficie per questi esercizi, di conseguenza risulterebbe incomprensibile la *ratio* di assoggettare la fattispecie a qualche provvedimento amministrativo.

Per ciò che concerne invece le cosiddette “costruzioni in precario”, poiché trattasi di ipotesi diversa ad esempio da quella di posizionare sul marciapiede tavolini e sedie, quindi attrezzature totalmente amovibili, sulla base di una semplice occupazione di suolo pubblico (e quindi non può parlarsi di ampliamento in senso proprio), il discorso attinente i gazebo, chioschi e simili deve svilupparsi invece in maniera più articolata e questo già ai sensi della definizione di bene immobile contenuta nell'articolo 812 del codice civile, per il quale sono beni immobili pure *gli edifici e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio*.

D'altra parte, la giurisprudenza amministrativa ritiene in ogni caso necessari i provvedimenti concessori edilizi del Comune per i manufatti prefabbricati, anche se

non infissi o incorporati al suolo mediante fondazioni, ma che per forza di gravità si immedesimano con il terreno sottostante, quando non siano destinati ad un uso temporaneo e ad esigenze contingenti (Consiglio di Stato, sez. V, 1 settembre 1986, n. 410; TAR Lombardia, Milano, 27 settembre 1988, n. 312), escludendosi di conseguenza il carattere della precarietà (e quindi affermandosi la necessità della concessione edilizia) in relazione ad un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di attività stagionali (ossia dai 60 ai 180 giorni), in quanto esso, *pur se non infisso al suolo, ma solo aderente in modo stabile*, è destinato ad un'utilizzazione perdurante nel tempo, anche se intervallata da pause stagionali, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (Consiglio di Stato, sez. V, 24 febbraio 1996, n. 226).

Alla luce di quanto sopra, è opportuno domandarsi: *fino a che punto, sotto il profilo edilizio*, questi "prefabbricati" realizzano un ampliamento della superficie di un già esistente esercizio di somministrazione? Per aversi ampliamento, nel significato tecnico, la nuova superficie *non deve forse compenetrarsi con quella originaria e formare un'unica entità*? Se poi in questi prefabbricati si compiono delle vere e proprie operazioni di manipolazione e/o somministrazione di alimenti e bevande, magari con un'apposita autorizzazione sanitaria, il tutto distinto dall'esercizio principale, *non siamo forse di fronte ad un autonomo e nuovo "locale"*?

La scrivente Direzione ha sempre nutrito delle forti perplessità sull'abitudine di installare gazebo quali "pertinenze" di esercizi pubblici, ha comunque invitato i Comuni ad un approfondito accertamento caso per caso e, laddove in presenza dei legittimi presupposti, si è sollecitato il rilascio di un'apposita autorizzazione stagionale o temporanea (in merito alle autorizzazioni temporanee, vedasi circ. prot. 4927/COMM. dd. 20 maggio 2002, pag. 7).

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

- dott. Terzo Unterweger Viani -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 1885/PROD.COMM.

Rif. fax dd. 12/1/2006 (ns. prot. 1022/2006)

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Aperture domenicali e
Festive. Somministrazione temporanea

Trieste, 20 gennaio 2006

34135 – V.le Miramare, 19

Tel. 040 3775710

Fax 040 3775796

Al Comune di

Sono stati formulati, dal Comune in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica degli orari e la problematica della somministrazione temporanea, di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla disciplina degli orari, è già in atto per il settore alimentare la liberalizzazione delle aperture in tutti i giorni domenicali e festivi, fatto salvo quanto prescritto ai commi 2 e 10 dell'articolo 29, e fino all'adozione della deliberazione della conferenza dei Comuni pure il settore non alimentare risulta liberalizzato (le ordinanze adottate ai sensi della normativa abrogata sono da considerarsi inapplicabili); si aggiunge inoltre che il comma 9 del citato articolo 29 trova applicazione anche indipendentemente dalla programmazione degli orari di cui al precedente comma 3 dell'articolo medesimo.

Relativamente alla somministrazione temporanea, bisogna sviluppare un discorso maggiormente articolato, precisandosi innanzi tutto che si intende in linea di principio per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Anche per la somministrazione temporanea è richiesta come regola generale l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

In linea generale, può affermarsi che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è da riscontrare una "sovrapposizione" tra le due norme (in particolare, lettera c dell'articolo 66 e lettera f del comma 3 dell'articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell'articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l'iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d'inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell'iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell'Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Trieste, 2 febbraio 2006
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 3885/PROD.COMM
Rif. nota dd. 16/1/2006 (ns. prot. 2131/2006)

All'Associazione

Alleg.
Oggetto: L.R. 29/2005 – Associazioni.
Somministrazione

Sono stati formulati, dall'Associazione in indirizzo, dei quesiti inerenti la problematica della somministrazione, anche temporanea, e dell'iscrizione al REC di cui alla nuova L.R. 29/2005; in proposito si evidenzia quanto segue.

Ai sensi della nuova disciplina si intende per <<somministrazione temporanea>> quella svolta per un periodo non superiore a 59 giorni, ovviamente nel corso di un anno (articolo 65, comma 1, lettera h); questo in linea di principio; se però la somministrazione temporanea avviene in occasione di riunioni straordinarie di persone (fiere, sagre, ecc.), considerato che tali riunioni non possono protrarsi per più di 21 giorni consecutivi, conseguentemente la correlata somministrazione non potrà superare tale termine (articolo 71, commi 1 e 2).

Per la somministrazione temporanea è richiesta, quale regola generale, l'iscrizione al REC (la fattispecie comunque è soggetta a DIA: articolo 68, comma 3, lettera e), tranne l'ipotesi di somministrazione esercitata in occasione delle sopra dette riunioni straordinarie di persone da parte di associazioni senza scopo di lucro: in ogni caso però sarà necessario il possesso dei requisiti morali (articolo 71, comma 3, il quale contiene una deroga esclusivamente all'articolo 7, quindi non all'articolo 5).

Può affermarsi, alla luce della nuova normativa, che per tutte le fattispecie di somministrazione elencate nel comma 3 dell'articolo 68 è necessaria l'iscrizione al REC, a meno che non si ricada nelle esclusioni di cui all'articolo 66; in proposito c'è da riscontrare una "sovrapposizione" tra le due norme (in particolare, lettera c

dell'articolo 66 e lettera *f* del comma 3 dell'articolo 68) risolvibile come di seguito specificato.

Qualora una fattispecie di somministrazione elencata nel comma 3 dell'articolo 68 (per il quale si ribadisce è richiesta l'iscrizione al REC) si identifica con una fattispecie di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 66, in relazione alla medesima è sempre prescritta la denuncia d'inizio attività ai fini della sua attivazione (tale denuncia infatti consente al Comune i vari controlli di legge, soprattutto sulla sussistenza dei requisiti di pubblica sicurezza), ma si prescinde invece dal requisito specifico dell'iscrizione al REC.

Rientra quindi nei compiti dell'Ente locale svolgere le valutazioni dei singoli casi concreti, ricordando che in ogni dubbio applicativo ed interpretativo inerente a norme disciplinanti attività economiche, deve comunque optarsi per la soluzione più favorevole all'operatore (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 871 dd. 24 ottobre 1980).

Si aggiunge però che non può esserci dubbio con riferimento alla fattispecie della somministrazione effettuata dai circoli privati, di cui alla lettera *h*) dell'articolo 68, comma 3, della L.R. 29/2005: in tal caso l'iscrizione al REC è sempre necessaria e sarà necessario pure il vero e proprio titolo autorizzativo, nell'ipotesi in cui il circolo privato non aderisca ad organismi nazionali con finalità assistenziali riconosciuti a norma di legge.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr